

N. 02432/2014REG.PROV.COLL.
N. 04840/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4840 del 2013, proposto da:
Bleu S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Liberti, con domicilio
eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 02100/2012,
resa tra le parti, concernente approvazione aggiornamento del piano
gestione rifiuti speciali nella Regione Puglia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Bice Annalisa Pasqualone e Anna Lagonegro, su delega dell'avv. Maria Liberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società Bleu s.r.l. è proprietaria di una area nel territorio del Comune di Canosa, ove è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi.

In ragione di quanto sopra, la Bleu avviava il procedimento per ottenere le autorizzazioni necessarie a realizzare un nuovo impianto in adiacenza a quello già esistente ed in esercizio.

Senonchè, con delibera n. 2668 del 28 dicembre 2009, la Giunta regionale pugliese aggiornava il Piano dei Rifiuti introducendo, all'art. 15, specifici criteri incidenti sia sulla localizzazione e l'ampliamento dei nuovi impianti, sia sugli impianti già esistenti.

Per ottenere l'annullamento in parte qua di detta delibera, ritenuta ostantiva alla realizzazione del progettato nuovo impianto, la Bleu proponeva ricorso al TAR Puglia, deducendo sia l'incompetenza della Regione ad adottare la norma in questione, sia la manifesta irragionevolezza di quest'ultima.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame e comunque il suo rigetto nel merito.

Con sentenza n. 2100/2012 il Tar adito, senza pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso, lo respingeva, ritenendo la delibera impugnata immune dai vizi denunciati dalla ricorrente.

Avverso detta sentenza la Bleu ha quindi interposto l'odierno appello,

chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo l'inammissibilità del gravame, per essere stata la normativa regionale per cui è causa già annullata da questo Consiglio di Stato con sentenza n.2683/2013, e chiedendone comunque la reiezione nel merito. Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed invero, osserva il Collegio come all'atto della proposizione dell'odierno gravame la normativa regionale in contestazione fosse già stata annullata da questo Consiglio di Stato con la decisione n. 2683/2013.

Detta circostanza, peraltro, è espressamente evidenziata dallo stesso appellante, laddove precisa che la Sezione "con la sentenza 2683 del 17 maggio 2013.... ha annullato la previsione contenuta nell'articolo 15 del Piano Gestione Rifiuti approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2668/2009".

Pertanto, a seguito dell'annullamento della previsione di cui al richiamato articolo 15 che imponeva l'esistenza di un sito argilloso ai fini della costruzione della discarica, l'odierno appello proposto contro la medesima previsione si appalesa inammissibile, essendo cessato l'oggetto del contendere.

In altri termini, avendo la Sezione annullato la previsione introdotta dal Piano regionale dei rifiuti che precludeva alla Bleu la possibilità di ottenere l'autorizzazione al progettato ampliamento della discarica da realizzare in

sito caratterizzato da litologia non argillosa, non sussiste alcun interesse della società alla proposizione dell'odierno gravame, siccome volto a censurare la medesima disposizione regionale già espunta dall'ordinamento. La Blue, infatti, ove la composizione litologica del sito su cui intende intervenire non si presenti argillosa e non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità e spessore previste dalla legge potrà, in applicazione dell'art. 2.4.2 dell'Allegato I al d.lgs 13 gennaio 2003 n. 36, completare la barriera geologica attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente, come già precisato nella richiamata sentenza della Sezione n. 2683/2013, senza che a ciò possa ostare la normativa regionale in contestazione non più giuridicamente sussistente.

3. Per quanto sopra esposto l'appello va dichiarato inammissibile essendo venuto meno l'oggetto del contendere.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)